Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 novembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. **693.**

Norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392;

Considerato che occorre stabilire le modalità e i termini di pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani disciplinati dalla citata legge n. 392 del 1978;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente art. 34-*bis*:

« Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-*bis*, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorchè l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive si applica la disposizione del precedente comma ».

Art. 2.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta di registro relativa alla prima annualità di proroga, che decorra da data anteriore al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data; ove la prima annualità di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data di decorrenza.

Agli effetti del precedente comma la prima annualità si considera decorrente dal 30 luglio 1978 salvo che l'imposta sia stata pagata per un periodo di tempo scadente in data successiva; in questo caso la prima annualità decorre da tale data.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **694.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Bonecchi Adelmo fu Ferdinando, con testamenti olografi in data 12 novembre 1973 e 28 maggio 1974, pubblicati a rogito notaio dott. Paolo Consolandi in data 2 dicembre 1975, n. 58416/10438 di

repertorio, registrati a Milano il 15 dicembre 1975, al n. A/4-12097, consistente in: beni immobili: *a*) appartamento al 1° piano dello stabile sito in Milano, via Carlo d'Adda n. 3, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6291, foglio 518, mappale 132 sub 10, di vani 4; *b*) appartamento al 2° piano dello stabile sopracitato, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6291, foglio 518, mappale 132 sub 15, di vani 4; *c*) appartamento al 2° piano dello stabile sopradescritto, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6291, foglio 518, mappale 132 sub 14, di vani 1,5; beni mobili: conti correnti bancari vari, titoli, libretti a risparmio, oggetti preziosi, oro, ecc., custoditi in cassetta di sicurezza; il tutto per un valore complessivo netto di L. 301.418.417.

Visto: *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1978.

Estensione ai connazionali rimpatriati dalla Rhodesia delle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, recante disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto cesserà di avere efficacia dopo due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* salvo provvedimento di proroga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8927)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

Sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori dell'industria estrattiva contro le radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 30 agosto 1968, concernente la determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, concernente la determinazione delle quantità di radioattività, delle attività specifiche o concentrazioni e delle intensità di dose di esposizione soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle modalità per la valutazione delle dosi di contaminazione ambientale, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione;

Decreta:

Art. 1.

Nelle lavorazioni volte alla ricerca ed alla coltivazione di minerali radioattivi e negli impianti connessi, nonché nelle altre lavorazioni minerarie in cui, per la natura del minerale o per le caratteristiche genetiche, stratigrafiche e tettoniche del giacimento o per variazioni delle stesse intervenute nel procedere delle coltivazioni sussista il rischio che si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, saranno eseguite, a spese degli imprenditori, una o più tra le seguenti determinazioni:

a) tasso di uranio e/o di torio del minerale grezzo coltivato nella sua composizione media;

b) concentrazione media di sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori durante un trimestre;

c) intensità media di dose di esposizione esterna nell'ambiente di lavoro a distanza non inferiore a m 0,1 dal minerale in posto o abbattuto.

L'ingegnere capo del distretto minerario, sentito il direttore della miniera e con l'assistenza tecnica del C.N.E.N., giudica dell'esistenza potenziale del rischio di cui al comma precedente e stabilisce quali delle suddette determinazioni devono essere effettuate, le modalità di esecuzione, il termine per l'effettuazione delle

determinazioni e la loro periodicità, nonché le ulteriori determinazioni, diverse da quelle sopra elencate, che lo stato delle conoscenze scientifiche in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti faccia ritenere opportune.

Le determinazioni debbono essere riferite ai singoli luoghi di normale dislocazione del personale ed in condizioni normali di lavoro, tenendo conto del fattore di occupazione.

Art. 2.

La determinazione di cui al punto *a*) dell'art. 1 è effettuata mediante opportuna analisi di un campione rappresentativo dell'area in esame.

Art. 3.

Le determinazioni di cui al punto *b*) dell'art. 1 sono effettuate in situ, oppure in laboratorio, su campioni prelevati con frequenza, modalità ed in luoghi tali da consentire la stima delle concentrazioni medie trimestrali delle sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori negli ambienti di lavoro, tenuto conto del reale rischio di inalazione.

Art. 4.

Le determinazioni di cui al punto *c*) dell'art. 1 si effettuano con apparecchi di misura della dose di esposizione, in modo tale da ottenere un valore rappresentativo della media trimestrale delle dosi assorbite dai lavoratori.

Art. 5.

Le determinazioni di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 sono effettuate da esperti qualificati abilitati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 6.

L'ingegnere capo del distretto minerario può disporre che le determinazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 siano effettuate in presenza di funzionari del Corpo delle miniere. Del programma di misure sarà data comunicazione al C.N.E.N.

Le valutazioni dei risultati delle determinazioni devono essere completate entro il termine massimo di sessanta giorni dal termine stabilito per l'effettuazione delle determinazioni stesse ed immediatamente comunicate all'ingegnere capo del distretto minerario ed al C.N.E.N.

Il relativo documento verrà conservato negli archivi dell'imprenditore.

Nel caso la lavorazione estrattiva venga classificata, in base ai risultati delle determinazioni, soggetta alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'archiviazione di cui sopra avverrà secondo le modalità previste dall'art. 19, punto *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 7.

Qualora le determinazioni dimostrassero il superamento di almeno una delle condizioni limite stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, n. 1303, le lavorazioni minerarie e/o gli impianti connessi sono dichiarati soggetti alle prescrizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, e il direttore dei lavori deve porre in atto le prescrizioni ivi previste.

Art. 8.

In ogni caso, nelle lavorazioni estrattive, il direttore dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente le « acque di miniera ».

Per la determinazione della concentrazione di sostanze radioattive nelle acque di miniera e di cava si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 6.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed andrà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 13 maggio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(8808)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinartrol », nella confezione da 20 confetti, della ditta Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, in Milano. (Decreto di revoca n. 5280/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1972, con il quale venne registrata al n. 9284 la specialità medicinale denominata « Sinartrol », nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, con sede in Milano, viale Maino, 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Masate (Milano);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sinartrol », nella confezione da 20 confetti, registrata al n. 9284 in data 31 ottobre 1972, a nome della ditta Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, con sede in Milano, viale Maino, 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8638)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kalmine » cachets, nelle confezioni da 1, 2, 6, 12 e 24 cachets e della relativa categoria capsule, nelle confezioni da 1, 4, 6 e 10 capsule, della ditta A. Brioschi S.p.a. - Istituto biochimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5258/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 dicembre 1950, 2 agosto 1967, 15 ottobre 1969 e 5 dicembre 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 4293 e 4293/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Kalmine » cachets, nelle confezioni da 1, 2, 6, 12 e 24 cachets e la relativa categoria capsule nelle confezioni da 1, 4, 6 e 10 capsule, a nome della ditta A. Brioschi S.p.a. - Istituto biochimico, con sede in Milano, via P. Gaggia, 3, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta, né accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione del dimetilaminopirazolone con propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 25 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kalmine » cachets, nelle confezioni da 1, 2, 6, 12 e 24 cachets e della relativa categoria capsule nelle confezioni da 1, 4, 6 e 10 capsule, registrate rispettivamente ai numeri 4293 e 4293/A in data 13 dicembre 1950, 2 agosto 1967, 15 ottobre 1969 e 5 dicembre 1970, a nome della ditta A. Brioschi S.p.a. - Istituto biochimico, con sede in Milano, via P. Gaggia, 3.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8616)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ascormidone » 10 supposte adulti, della serie 10 supposte per bambini e della categoria 2 e 10 compresse, della ditta O.P.I.S. - Farmaceutici di F. Frasti, in Messina. (Decreto di revoca n. 5274/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 maggio 1960 e 23 novembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 16924, 16924/1 e 16924/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ascormidone » 10 supposte adulti, la serie 10 supposte per bambini e la categoria 2 e 10 compresse a nome dello ditta O.P.I.S. - Farmaceutici di F. Frasti, con sede in Messina, via La Farina, 185, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 ottobre 1973, esaminata la questione generale della calcioterapia rettale, ha espresso il parere che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per via rettale;

Considerato, inoltre, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978 e 21 giugno 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ascormidone » 10 supposte adulti, della serie 10 supposte per bambini e della categoria 2 e 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 16924, 16924/1 e 16924/A in data 9 maggio 1960 e 23 novembre 1960, a nome della ditta O.P.I.S. Farmaceutici di F. Frasti, con sede in Messina, via La Farina, 185.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8608)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hibersulfan », nella confezione da 10 compresse, della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5288/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1972, con il quale venne registrata al n. 18908 la specialità medicinale denominata « Hibersulfan », nella confezione da 10 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Francesco Pozzo, 14/3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Visto il parere del 24 maggio 1978 del Consiglio superiore di sanità, in base al quale è stata ritenuta accettabile la modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone) della specialità medicinale succitata;

Considerato, peraltro, che la ditta interessata non ha presentato domanda di modifica di composizione, limitandosi ad inviare le proprie controdeduzioni;

Considerato, infine, che dette controdeduzioni non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione del prodotto in parola;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hibersulfan », nella confezione da 10 compresse, registrata al n. 18908 in data 6 luglio 1972, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Francesco Pozzo, 14/3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8612)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Ren-O-Sal » tavolette, nelle confezioni da 100, 250 e 500 tavolette, della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., in Aprilia. (Decreto di revoca n. 5290/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 febbraio 1956 e 15 novembre 1968, con i quali venne registrata al n. 10818 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Ren-O-Sal » tavolette, nelle confezioni da 100, 250 e 500 tavolette, a nome della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., già con sede in Roma, via Luzzatti, 23, ed ora in Aprilia (Latina), via Pontina, km 47,015, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera medesima;

Vista la domanda in data 1° giugno 1976, con la quale la ditta International Chemical Corporation S.p.a. succitata ha chiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui si tratta;

Atteso che detta domanda non ha avuto seguito, essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di un derivato arsenicale organico, è da ritenersi dannosa per il pericolo di residui di arsenico nelle carni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorra l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Ren-O-Sal » tavolette, nelle confezioni da 100, 250 e 500 tavolette, registrata al n. 10818 in data 7 febbraio 1956 e 15 novembre 1968, a nome della ditta Salsbury Laboratories - Charles City, Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta International Chemical Corporation S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Pontina, km 47,015.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8610)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismucaf » supposte adulti, nella confezione 4 supposte e della relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 4 supposte, della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., in Palermo. (Decreto di revoca n. 5293/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 aprile 1970, con il quale sono state registrate ai numeri 12027 e 12027/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bismucaf » supposte adulti, nella confezione 4 supposte e la relativa serie supposte uso pediatrico nella confezione 4 supposte, a nome della ditta Importex C. F. S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1976, con la quale la ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome per la specialità medicinale di cui si tratta, avendo acquistato la medesima dalla ditta Importex C. F. succitata, come da scrittura privata in data 9 ottobre 1975, registrata a Roma il 10 ottobre 1975 al n. 12600;

Considerato che detto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo in corso proposta di revoca del prodotto in parola;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismucaf » supposte adulti, nella confezione 4 supposte e della relativa serie supposte uso pediatrico nella confezione 4 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 12027 e 12027/1 in data 20 aprile 1970, a nome della ditta Importex C. F. S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, e poi cedute alla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8609)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Concessione dal 1° luglio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. S.E.S.S., unità di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta C.M.C. S.E.S.S., unità di Taranto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. S.E.S.S., unità di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8864)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1978 e 19 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Proroga fino al 30 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1978, 19 ottobre 1978 e 20 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - S.E.S.S., unità di Taranto, è prolungata fino al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8866)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose Agro, in Lizzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose Agro di Lizzano (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose Agro di Lizzano (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8854)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), con effetto dal 9 luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8860)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose Agro, in Lizzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose Agro di Lizzano (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose Agro di Lizzano (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, nell'area industriale di Massafra (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8859)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnolegno, area industriale di Grottaglie (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8857)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), con effetto dal 9 luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia », in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconverisone e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sorgente Appia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, con il quale è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 31 marzo 1979;

Considerato che la Sorgente Appia costituisce una divisione industriale della « Investimenti immobiliari S.p.a. » e che pertanto l'esatta ragione sociale della stessa è « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia », con sede in Roma;

Considerato che le sospensioni dei lavoratori avranno inizio dal 15 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di rettificare in tal senso il citato decreto ministeriale 18 luglio 1978;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.Im.) - Divisione Sorgente Appia », con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1978 al 15 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 18 luglio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Vinci	72.300.000

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Vinci	214.250.000

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Vinci	307.250.000

Con decreti ministeriali 30 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Cazzago San Martino	20.400.000
Provincia di Foggia:	
Isole Tremiti	67.000.000

Con decreto ministeriale 3 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Vinci	519.864.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 2 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Siracusa:	
Sortino	20.000.000
Provincia di Verona:	
Zimella	1.720.000

Con decreti ministeriali 2 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Pieve di Cento	25.960.000
Provincia di Siracusa:	
Sortino	89.440.000
Provincia di Verona:	
Zimella	11.680.000

Con decreti ministeriali 2 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Pietradefusi	26.880.000
Provincia di Bologna:	
Pieve di Cento	34.715.000
Provincia di Lecce:	
Arnesano	57.250.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Palmi	229.500.000
Provincia di Siracusa:	
Sortino	56.365.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977 e revoca di precedenti decreti.

Con decreti ministeriali 2 novembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Importo
Provincia di Padova:	
Anguillara Veneta . . . . (in luogo di quello di L. 39.764.000 autorizzato con il precedente decreto 14 novembre 1977 che viene revocato)	L. 28.200.000
S. Pietro Viminario . . . . (in luogo di quello di L. 53.000.000 autorizzato con il precedente decreto 14 novembre 1977 che viene revocato)	» 47.590.000

Revoca di decreti di autorizzazione all'amministrazione comunale di Camisano ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978, n. 15426, il decreto 23 febbraio 1977, con il quale il comune di Camisano (Cremona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 è revocato.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1978, n. 15426, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Camisano (Cremona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

(Da 2386/M a 2405/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nelle premesse al decreto ministeriale 1° settembre 1978, concernente il riordinamento dei circoli d'ispezione metrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978, in luogo di: « Visto l'ordine di servizio *9* novembre 1958, ... », leggasi: « Visto l'ordine di servizio *8* novembre 1958, ... ».

(8784)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verucchio

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3134 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5001/4700 nella seduta del 18 ottobre 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Verucchio (Forlì) adottato con deliberazioni del consiglio comunale 11 novembre 1976, n. 165 e 16 febbraio 1977, n. 51.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8786)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rio Saliceto

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3117 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4720/4466 nella seduta del 5 ottobre 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 agosto 1975, n. 29.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8787)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3125 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4818/4497 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 settembre 1976, n. 645.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8788)

Variante al piano regolatore generale del comune di Dozza

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3124 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4817/4529 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Dozza (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 aprile 1976, n. 76.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8789)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3126 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4819/4498 nella seduta dell'11 ottobre 1978) sono state approvate alcune varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Modena adottate con deliberazioni del consiglio comunale 20 dicembre 1976, n. 640 e 3 marzo 1977, n. 170.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario degli esami di idoneità ospedaliera per la sessione 1977

Il Ministro della sanità comunica che gli esami di idoneità ospedaliera per la sessione 1977 avranno luogo secondo il seguente calendario:

Anatomia ed istologia patologica:
primario: 19 gennaio 1979;
aiuto: 22 gennaio 1979.

Angiologia:
primario: 23 marzo 1979;
aiuto: 27 marzo 1979.

Anestesia e rianimazione:
primario: 26 febbraio 1979;
aiuto: 14 maggio 1979.

Cardiochirurgia:
primario: 27 novembre 1978;
aiuto: 28 novembre 1978.

Cardiologia:
primario: 9 marzo 1979;
aiuto: 21 aprile 1979.

Chirurgia generale:
primario: 31 gennaio 1979;
aiuto: 17 marzo 1979.

Chirurgia maxillo-facciale:
primario: 29 novembre 1978;
aiuto: 16 dicembre 1978.

Chirurgia pediatrica:
primario: 11 dicembre 1978;
aiuto: 12 dicembre 1978.

Chirurgia plastica:
primario: 1° dicembre 1978;
aiuto: 2 dicembre 1978.

Chirurgia toracica:
primario: 20 marzo 1979;
aiuto: 22 marzo 1979.

Chirurgia vascolare:
primario: 27 aprile 1979;
aiuto: 28 aprile 1979.

Dermosifilopatia:
primario: 6 marzo 1979;
aiuto: 16 marzo 1979.

Dietetica:
primario: 14 dicembre 1978;
aiuto: 20 dicembre 1978.

Ematologia:
primario: 9 gennaio 1979;
aiuto: 11 gennaio 1979.

Endocrinologia:
primario: 28 febbraio 1979;
aiuto: 21 marzo 1979.

Gastroenterologia:
primario: 15 marzo 1979;
aiuto: 4 maggio 1979.

Geriatria:
primario: 22 maggio 1979;
aiuto: 26 maggio 1979.

Immunoematologia servizio trasfusionale:
primario: 19 dicembre 1978;
aiuto: 19 febbraio 1979.

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia:
primario: 8 febbraio 1979;
aiuto: 3 maggio 1979.

Malattie infettive:
primario: 10 gennaio 1979;
aiuto: 17 marzo 1979.

Medicina del lavoro:
primario: 7 dicembre 1978;
aiuto: 13 dicembre 1978.

Medicina generale:
primario: 31 gennaio 1979;
aiuto: 5 febbraio 1979.

Medicina legale e delle assicurazioni sociali:
primario: 20 novembre 1978;
aiuto: 25 novembre 1978.

Medicina nucleare:
primario: 12 gennaio 1979;
aiuto: 16 gennaio 1979.

Nefrologia:
primario: 10 aprile 1979;
aiuto: 21 maggio 1979.

Neurochirurgia:
primario: 21 novembre 1978;
aiuto: 18 gennaio 1979.

Neurologia:
primario: 5 maggio 1979;
aiuto: 24 maggio 1979.

Neuropsichiatria infantile:
primario: 22 novembre 1978;
aiuto: 30 novembre 1978.

Neuroradiologia:
primario: 15 gennaio 1979;
aiuto: 17 gennaio 1979.

Oculistica:
primario: 24 gennaio 1979;
aiuto: 18 aprile 1979.

Odontoiatria e stomatologia:
primario: 15 dicembre 1978;
aiuto: 18 dicembre 1978.

Oncologia:
primario: 1° febbraio 1979;
aiuto: 15 febbraio 1979.

Ortopedia e traumatologia:
primario: 4 dicembre 1978;
aiuto: 26 febbraio 1979.

Ostetricia e ginecologia:
primario: 30 marzo 1979;
aiuto: 18 aprile 1979.

Otorinolaringoiatria:
primario: 5 dicembre 1978;
aiuto: 5 aprile 1979.

Pediatria:
primario: 12 dicembre 1978;
aiuto: 9 aprile 1979.

Pneumologia:
primario: 8 gennaio 1979;
aiuto: 1° marzo 1979.

Psichiatria:
primario: 2 aprile 1979;
aiuto: 7 aprile 1979.

Radiologia:
primario: 9 febbraio 1979;
aiuto: 3 aprile 1979.

Recupero e rieducazione funzionale:
primario: 8 maggio 1979;
aiuto: 10 maggio 1979.

Reumatologia:
primario: 7 febbraio 1979;
aiuto: 14 febbraio 1979.

Urologia:
primario: 19 aprile 1979;
aiuto: 17 maggio 1979.

Urologia pediatrica:
primario: 12 marzo 1979;
aiuto: 13 marzo 1979.

Virologia:
primario: 2 febbraio 1979;
aiuto: 6 febbraio 1979.

Direttore sanitario: 27 febbraio 1979.

Direttore di farmacia: 4 gennaio 1979.

Vice direttore sanitario: 29 marzo 1979.

(8903)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a novantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno del mese di febbraio 1978, pubblicato il 23 ottobre 1978, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di novantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976, registro n. 13 Interno, foglio n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 9 luglio 1976.

(8904)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 37, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. mar. ord. a. s.p. Mosele Domenico, nato il 17 dicembre 1940 . . . . punti 43,925
2. serg. magg. a. s.p. Russo Alfio, nato il 17 settembre 1947 . . . . » 39,008
3. serg. magg. f. s.p. Mariani Francesco, nato il 13 marzo 1948 . . . . » 37,733

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. a. s.p. Mosele Domenico punti 43,925
2) serg. magg. a. s.p. Russo Alfio » 39,008

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

serg. magg. f. s.p. Mariani Francesco . punti 37,733

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1978
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 223

(8669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catania

Il medico provinciale di Catania rende noto che con decreto pari numero e data è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nei comuni della provincia di Catania:

Farmacie urbane:

comune di Catania, sede 100ª di nuova istituzione;
comune di Paternò, sede 12ª di nuova istituzione.

Farmacie rurali:

comune di Catania, sede 99ª di nuova istituzione;
comune di Castel di Iudica, sede 2ª;
comune di Castiglione di Sicilia, sede 2ª;
comune di Mascali, sede 2ª;
comune di Paternò, sede 11ª;
comune di Piedimonte Etneo, sede 2ª;
comune di San Giovanni la Punta, sede 2ª;
comune di Santa Venerina, sede 3ª;
comune di Zafferana Etnea, sede 2ª.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 12 del 28 febbraio 1979.

Per ogni informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio medico provinciale di Catania.

(8708)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a due posti di assistente della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della prima divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(3985/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3986/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(3987/S)

OSPEDALE « M. RATI » DI COGOLETO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(3988/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di primario ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3989/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1978, n. **50.**

Istituzione di un fondo speciale di garanzia presso la Fidi-Toscana S.p.a. per favorire la realizzazione di progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento di settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione dei propri fini la « Fidi-Toscana S.p.a. » costituisce col contributo dei soci, previsto dall'art. 6 e con i contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, un fondo speciale col quale garantire, con le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 3 della presente legge, i crediti concessi per suo tramite ad imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento settoriale in aree insufficientemente sviluppate.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione della Fidi-Toscana S.p.a. delibera la concessione delle garanzie sul fondo speciale con le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, previo parere di conformità dei progetti e delle iniziative agli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e alle scelte di intervento settoriale o territoriale di cui al precedente articolo espresso dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Le convenzioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 8 e stipulate con le modalità indicate all'art. 9 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, possono essere estese per il rilascio delle garanzie di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione di quanto previsto al punto *c*) del citato art. 8.

Art. 4.

Il fondo speciale di garanzia è determinato in L. 500.000.000.
Il contributo della Regione, per l'anno 1978, è di L. 300.000.000.
Per gli anni successivi il contributo della Regione sarà determinato con legge di bilancio tenuto conto anche dei contributi degli altri soci a norma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 32/74.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, per l'anno 1978, è fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 41350 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione 1978 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 62100. — Concessione di contributi per l'attrezzatura dell'area industriale della valle del fiume Paglia . . . . L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 41350. — Fidi-Toscana S.p.a. - Fondo speciale di garanzia per favorire la realizzazione di progetti o iniziative rivolti al conseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani regionali di intervento di settore . . . . L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 giugno 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1978, n. **51.**

Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linea extra-urbani per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, al fine di assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi di trasporto, concede sussidi integrativi di esercizio annuali alle imprese di diritto privato che esercitano autoservizi di linee di concessione regionale.

Art. 2.

I sussidi da erogarsi a ciascuna impresa sono ragguagliati alla passività di esercizio dell'anno cui si riferiscono e relativa alle autolinee ordinarie di concessione regionale.

La passività di esercizio di cui al comma precedente è determinata dalla percorrenza effettuata sulle medesime autolinee moltiplicata per la passività chilometrica stabilita con la formula:

$$P = C - I$$

Ove « C » rappresenta il costo medio chilometrico, al netto dell'IVA, fissato in base ai criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4;

« I », l'introito chilometrico medio, al netto dell'IVA, realizzato dall'impresa sulle stesse autolinee.

L'ammontare del sussidio, salvo il limite dello stanziamento di bilancio, è pari al 90% della passività determinata con i criteri del comma precedente.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei sussidi la percorrenza da prendere in considerazione è costituita dai chilometri effettivamente percorsi sulle linee di concessione regionale nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati, nonché quelli delle corse bis, denunciate entro trenta giorni dalla loro effettuazione.

Sono escluse le percorrenze:

a) dei servizi automobilistici sostitutivi od integrativi di linee ad impianti fissi già sovvenzionati ad altro titolo;

b) dei servizi esercitati su commissione;

c) delle autolinee di gran turismo.

La giunta regionale, con preavviso di almeno tre mesi, può escludere dal computo delle percorrenze quelle relative a linee, a tratti di linee o a corse da essa ritenute non più rispondenti alle esigenze del pubblico trasporto.

Art. 4.

Il costo medio da prendere in considerazione per la determinazione della passività di esercizio di cui al precedente art. 2 viene stabilito annualmente con deliberazione della giunta regionale, e sentita la commissione consiliare competente prima della presentazione del bilancio dell'anno di riferimento.

Per tener conto delle diverse realtà aziendali vengono stabiliti costi differenti per categorie di imprese, raggruppate in relazione all'entità del personale, e per imprese della stessa categoria, in base alla percorrenza media annua per dipendente ed all'utilizzazione del materiale rotabile.

Ai fini del comma precede le imprese sono così suddivise:

a) dimensioni:

gruppo 1: fino a 25 dipendenti;
gruppo 2: da 26 a 100 dipendenti;
gruppo 3: da 101 a 300 dipendenti;
gruppo 4: oltre 300 dipendenti;

b) utilizzazione del personale, per ogni gruppo:

categoria 1: fino a 20.000 km/annui per dipendente;
categoria 2: da 20.001 a 25.000 km/annui per dipendente;
categoria 3: oltre 25.000 km/annui per dipendente.

Per la determinazione dei costi vengono considerati gli elementi unitari prevedibili per le singole voci:

1) personale;
2) consumi medi;
3) manutenzione, riparazione e ricambi;
4) spese generali;
5) ammortamento materiale rotabile ed attrezzature di officina.

Art. 5.

Gli introiti indicati nel precedente art. 2 devono riguardare le risultanze d'esercizio dell'anno di competenza delle autolinee di concessione regionale relative ai:

a) ricavi diretti del traffico per biglietti ordinari, abbonamenti, bagagli;
b) canoni postali;
c) contributi e sussidi di esercizio da imprese private e da enti pubblici.

Per la determinazione del disavanzo di ogni singola impresa, nel caso che l'introito unitario risulti inferiore al 25% del rispettivo costo chilometrico, stabilito come al precedente art. 4, l'introito stesso viene elevato al 25% del detto costo.

Art. 6.

Le imprese che intendano beneficiare della presente legge, a partire dall'inizio del mese successivo a quello della sua entrata in vigore, sono tenute:

1) ad adeguare la propria organizzazione contabile, allo scopo di fornire idonea documentazione dei servizi, delle corse e delle relative percorrenze a qualsiasi titolo effettuate;

2) a registrare:

a) per ogni singola autolinea (statale, regionale, comunale) le percorrenze giornaliere (corse ordinarie, corse plurime e bis) nonché le sospensioni del servizio per scioperi od altre cause;
b) le percorrenze effettuate ad altro titolo;
c) gli introiti specificatamente indicati al precedente art. 5 realizzati sulle autolinee di concessione regionale.

Le imprese sono tenute a fornire alla Regione, secondo le richieste e le indicazioni che verranno avanzate dalla giunta regionale, le informazioni ed i dati statistici ed amministrativi interessanti tutto il servizio dei trasporti dalle stesse gestito.

3) a pubblicare tempestivamente gli orari di tutti i servizi da loro esercitati in regime di concessione anche esponendoli in corrispondenza delle fermate e dei punti di vendita dei documenti di viaggio.

Art. 7.

Sono escluse dai sussidi le imprese:

1) che non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;
2) che sulle autolinee regionali non applicano le tariffe stabilite con legge regionale;
3) che ai fini della presente legge non sottopongono alla verifica tecnico-amministrativa dei funzionari della Regione, appositamente delegati, i propri conti economici e patrimoniali;
4) che non ottemperino alle disposizioni della giunta regionale in merito alle prescrizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Le imprese che nel corso dell'anno riducono il programma o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una autolinea senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale perdono i benefici previsti dalla presente legge per tutto l'anno e per la intera autolinea.

Art. 9.

I benefici della presente legge sono estesi anche alle imprese che esercitano autolinee in isole il cui territorio ricade sotto la competenza amministrativa di un solo comune.

I programmi di esercizio dei servizi relativi dovranno essere concordati tra il comune e la Regione.

Art. 10.

Alle imprese di cui all'art. 1 che, prima dell'attuazione del « protocollo d'intesa » reso operante in Toscana con gli interventi finanziari di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 52, applicavano ai propri dipendenti il contratto ANAC, la Regione rimborsa, per il personale che cessa dal servizio, parte dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1977.

Tali rimborsi, che riguardano anche quelli da corrispondere al personale che abbia cessato il servizio nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, sono calcolati in base alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal contratto nazionale di lavoro e quello che sarebbe spettato se fosse rimasto ancora in vigore alla stessa data la normativa dell'ultimo contratto ANAC, salvo il recupero di eventuali anticipazioni già corrisposte dalla Regione nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977.

I medesimi rimborsi sono corrisposti anche per i dipendenti che a far data dal 1° gennaio 1977 hanno cessato o cessano il rapporto di lavoro per trasferimento ad altra azienda in conseguenza della sospensione o della cessazione dei servizi da parte dell'impresa beneficiaria, purché questa s'impegni a trasferire all'impresa subentrante le quote dell'indennità di buonuscita relative al personale trasferito, comprensive dell'integrazione regionale.

Art. 11.

Le imprese concessionarie che intendono ottenere i benefici della presente legge debbono far pervenire al presidente della giunta regionale istanza in carta legale, entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello cui il beneficio si riferisce.

Congiuntamente deve essere avanzata domanda in bollo di proroga delle concessioni delle autolinee regionali che si intendono continuare ad esercitare.

Tali istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) per ogni autolinea regionale, una scheda, redatta secondo un modello predisposto dalla giunta regionale, contenente la denominazione e gli elementi caratteristici della linea;

2) prospetto riepilogativo delle percorrenze di tutte le autolinee esercitate dall'impresa (distinte secondo la competenza concessionale: statale, regionale e comunale) desunte dai programmi di esercizio, nonché delle percorrenze presumibili per tutti gli altri servizi extralinea (corse fuori-linea, noleggi, servizi su commissione) e per le autolinee di G.T.;

3) prospetti degli orari che si intendono adottare sulle autolinee regionali nell'anno cui il sussidio si riferisce;

4) dichiarazione, sottoscritta dal titolare, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'ammontare degli introiti indicati nel precedente art. 5 realizzati nei dieci mesi antecedenti a quello della domanda, sulle autolinee regionali ammissibili a sussidio;

5) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti distinti per qualifica iscritti nel libro paga dell'impresa nei singoli mesi dello stesso periodo di cui al punto 4).

Le imprese ammesse al beneficio della presente legge, per la determinazione definitiva del sussidio, devono far pervenire alla Regione entro quindici giorni dal termine legale di presentazione del bilancio dell'anno cui il sussidio si riferisce, la seguente documentazione:

a) prospetto di cui al precedente punto 2) relativo al consuntivo delle percorrenze effettivamente svolte nell'anno;
b) prospetto di cui al precedente punto 5) relativo al personale in servizio nell'anno;
c) il conto economico di esercizio relativo alle attività di trasporto dell'impresa;
d) il bilancio consuntivo dell'impresa.

Art. 12.

La giunta regionale, a richiesta delle imprese aventi titolo al sussidio, sulla base della presunta passività di esercizio, da stabilirsi con i criteri di cui all'art. 2 e con riferimento ai ricavi dichiarati per i primi dieci mesi dell'anno precedente rapportati all'intero anno, può concedere anticipazioni sul sussidio definitivo, da erogarsi in bimestralità posticipate.

Il pagamento delle singole bimestralità è subordinato allo accertamento del regolare svolgimento dei servizi da parte dell'impresa.

Art. 13.

Le imprese che, nonostante il sussidio stabilito dalla presente legge, chiudono il conto economico di esercizio dell'anno di riferimento relativo a tutta l'attività aziendale dei trasporti con un disavanzo residuo superiore al 5% potranno richiedere per una sola volta un contributo suppletivo straordinario.

L'assegnazione del contributo è subordinata alla verifica contabile dell'attività aziendale ed alla presentazione di un piano di ristrutturazione aziendale e dei servizi, concordato con la giunta regionale, che miri alla riduzione dei costi di esercizio.

Il contributo è concesso con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 14.

Qualora nella determinazione dei conti di cui al precedente art. 4 dovessero rilevarsi aumenti rispetto a quelli stabiliti per l'anno precedente, per incidenza di maggiori oneri da imputarsi alle voci:

1) personale;

2) consumi;

3) manutenzione, riparazione e ricambi,

il consiglio regionale adotterà i necessari provvedimenti anche in relazione alle tariffe stabilite per le autolinee extraurbane.

Art. 15.

Alla concessione ed all'erogazione dei sussidi stabiliti dalla presente legge si provvederà da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 16.

Per l'anno 1978, le imprese che intendono ottenere il sussidio devono far pervenire domanda alla giunta regionale entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I sussidi da erogare per lo stesso anno saranno ridotti per ciascuna impresa della somma pari alle anticipazioni alla medesima erogate ai sensi delle leggi regionali del 2 febbraio 1978, n. 8 e 21 febbraio 1978, n. 10 (atti del consiglio).

Fino a quando non saranno raggiunte le intese con le regioni finitime previste dal secondo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, dai benefici della presente legge sono escluse le imprese che hanno sede fuori dal territorio regionale e che esercitano autolinee che, a norma del predetto art. 84, sono divenute di competenza regionale dal 1° gennaio 1978.

Fino al raggiungimento delle predette intese sono altresì escluse dal computo delle percorrenze di cui al precedente art. 3 quelle effettuate sui tratti di linea svolgentesi fuori dal territorio regionale, da qualsiasi impresa esercitate.

Art. 17.

Le imprese beneficiarie dei sussidi stabiliti dalla presente legge nel procedere ad assunzione di nuovo personale sono tenute a riservare il 30% dei posti disponibili ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1978 in L. 5.374.000.000 al netto degli stanziamenti già disposti per le anticipazioni di cui al precedente art. 16 (L. 5.781.522.800 legge regionale 2 febbraio 1978, n. 8 e L. 2.000.000.000 legge regionale n. 10/78, atti del consiglio) si fa fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio, di cui al cap. 58200 che viene integrato con la variazione indicata al successivo articolo.

Art. 19.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 5.374.000.000

In aumento:

Cap. 58200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private L. 5.347.000.000

Art. 20.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi al 1978 sarà determinato con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 giugno 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 1978.

(8185)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 1978, n. **40.**

Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari intesa alla loro unificazione ed in relazione alle finalità della riforma sanitaria nazionale, e salvo il coordinamento con gli interventi legislativi di competenza della Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, gli enti previsti dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, assumono l'esercizio di ulteriori funzioni in materia sanitaria e assistenziale secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli. Tali funzioni saranno esercitate in modo coordinato ed integrato con le attribuzioni già demandate ai predetti enti a norma della citata legge provinciale n. 56, nel quadro della programmazione socio-sanitaria della provincia autonoma.

Nella medesima prospettiva sono conferite all'ente ospedaliero « Istituti ospedalieri di Trento » le funzioni sinora svolte dal consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con legge regionale 12 agosto 1959, n. 13.

Art. 2.

In attesa dell'adozione dei provvedimenti occorrenti per la soppressione dei consorzi oggetto del presente articolo, agli enti previsti dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, è affidato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) le funzioni in materia sanitaria proprie del consorzio provinciale antitubercolare di cui al titolo V, capo IV, sezione II, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

2) le funzioni che vengono svolte dal consorzio per la attuazione di provvidenze a favore di persone affette da minorazioni psichiche o fisiche di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 21, con particolare riguardo alle attività di prevenzione primaria, diagnosi precoce, terapia e riabilitazione nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Le funzioni svolte dal consorzio provinciale antitubercolare, in riferimento a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, nel campo della medicina preventiva negli ambienti di lavoro, saranno parimenti assunte dagli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973. n. 56, mediante apposito provvedimento legislativo.

Sino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, la gestione dei consorzi ivi considerati rimane affidata a commissari straordinari nominati dalla giunta provinciale.

Art. 3.

In relazione al disposto del primo comma del precedente art. 2, il personale di ruolo che al 31 dicembre 1978 sia dipendente dai consorzi ivi considerati e risulti addetto a compiti inerenti alle funzioni contemplate dal comma medesimo, verrà messo a disposizione degli enti previsti dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, senza oneri a carico di questi ultimi, con effetto dal 1° gennaio 1979.

I provvedimenti relativi alla messa a disposizione verranno adottati dal commissario competente sulla base di un piano di ripartizione che sarà determinato dalla giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti di cui al precedente comma e delle sedi di lavoro dei dipendenti interessati e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ferma l'applicazione della normativa giuridico-economica vigente presso il consorzio dal quale il personale messo a disposizione continuerà a dipendere organicamente, le modalità di utilizzazione del personale stesso saranno stabilite dai singoli enti di cui alla citata legge provinciale n. 56, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni conferite ai sensi della presente legge con le altre attribuzioni già spettanti agli enti medesimi, nel rispetto delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita dal suddetto personale.

Oltre al personale addetto alle funzioni di cui al secondo comma del precedente art. 2, salvo quanto potrà essere stabilito al riguardo dal provvedimento legislativo ivi previsto, continuerà a prestare servizio presso ciascun consorzio il personale strettamente occorrente per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e contabile che rimarranno di pertinenza dei due consorzi interessati.

Art. 4.

In relazione al disposto del primo comma del precedente art. 2, i beni immobili e mobili di proprietà dei consorzi ivi considerati, adibiti ad usi inerenti alle funzioni contemplate dal comma medesimo, saranno messi a disposizione, a titolo di comodato, degli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56. A tal fine si terrà conto della distribuzione territoriale dei beni esistente al 31 dicembre 1978, salva la possibilità di addivenire ad intese tra i singoli enti interessati per l'utilizzazione in comune di determinati beni.

Gli enti di cui alla citata legge provinciale n. 56 subentreranno, con riguardo al rispettivo ambito territoriale, in tutti i rapporti contrattuali o convenzionali facenti capo ai consorzi indicati al primo comma dell'art. 2 ed inerenti alle funzioni il cui esercizio è attribuito ad essi enti, sempre che ciò sia funzionalmente e giuridicamente compatibile con la natura dei rapporti predetti. In caso diverso si potrà provvedere all'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali e convenzionali da parte dei singoli enti, previo scioglimento di quelli di cui erano titolari i consorzi sopra richiamati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino a quando non sarà diversamente disposto, la provincia autonoma di Trento provvederà direttamente all'esercizio dei compiti, sinora svolti dal consorzio provinciale antitubercolare, attinenti all'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione, e di quelle di cui alle leggi 11 gennaio 1967, n. 1, 21 febbraio 1969, n. 87 e 14 dicembre 1970, n. 1088.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1979, l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), di cui la provincia autonoma di Trento ha assunto la titolarità a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1975, n. 698, ad eccezione di quelle indicate all'art. 2 della legge medesima, è attribuito agli enti previsti dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Art. 7.

Per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa O.N.M.I., cui la provincia si è sostituita a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, gli enti di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, si sostituiscono a loro volta, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi già espletati dal soppresso ente, con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Con la stessa decorrenza il personale di pulizia addetto ai servizi di cui al comma precedente, in servizio al 31 dicembre 1978, sarà assunto dagli enti di cui al medesimo comma, in corrispondenza delle funzioni agli stessi attribuite per il rispettivo territorio, secondo la normativa prevista per il personale a contratto dal regolamento organico del personale dei singoli enti.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, provvedono alla gestione unificata dell'assistenza domiciliare come definita nei successivi commi, attuando i necessari interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. S'intendono comprese nella predetta gestione le funzioni già svolte in materia dagli enti sopra richiamati, anche in base ad affidamento del loro esercizio da parte dei singoli comuni.

L'assistenza domiciliare, quale modalità operativa fondamentale dei servizi socio-sanitari di base, risponde alla finalità primaria di consentire alle persone, che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, di conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente familiare e sociale, allo scopo di evitare il determinarsi di situazioni di isolamento sociale.

Possono accedere all'assistenza domiciliare tutti quei nuclei familiari o singoli componenti di essi che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale dovute a malattia, handicap, precedente ricovero in ospedali o altri istituti, o ad altra causa, che interessino uno o più membri del nucleo familiare.

Nei regolamenti concernenti lo svolgimento dei servizi socio-sanitari gli enti previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, disciplineranno in particolare, attenendosi a criteri che saranno stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, i limiti e le modalità della partecipazione degli utenti agli oneri relativi a prestazioni di assistenza domiciliare, mediante il pagamento di quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche. Le entrate derivanti da dette quote sono introitate nel bilancio degli enti medesimi.

Dalla data indicata al primo comma cessano di applicarsi le norme contenute nel titolo I, capo II, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 il consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con legge regionale 12 agosto 1959, n. 13, è soppresso e posto in liquidazione. A decorrere dalla stessa data le funzioni già svolte dal consorzio, ivi comprese le indagini di massa intese alla diagnosi precoce delle forme tumorali, sono esercitate sull'intero territorio provinciale dall'ente ospedaliero «Istituti ospedalieri di Trento».

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, gli istituti ospedalieri di Trento dovranno avvalersi anche di strutture e servizi sanitari operanti sul territorio provinciale, previe intese con gli enti interessati.

Le spese derivanti agli istituti ospedalieri di Trento dall'espletamento delle funzioni assunte ai sensi del presente articolo, rientrano fra quelle di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

La gestione commissariale in atto per il consorzio provinciale per la lotta contro i tumori è prorogata sino alla data indicata al primo comma.

Gli istituti ospedalieri di Trento succedono al predetto consorzio nella proprietà dei beni immobili e mobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati e acquisiscono direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

La giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per il consorzio per la durata massima di sei mesi, disponendo la corresponsione a suo favore, a carico del bilancio degli istituti ospedalieri, di una somma a titolo di rimborso spese forfettario. Detto commissario avrà il compito di approntare ed approvare, previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1978, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del consorzio.

Al termine del mandato il commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla giunta provinciale ed agli istituti ospedalieri di Trento la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dell'ente soppresso, corredata di una relazione illustrativa, e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere degli istituti ospedalieri dell'eventuale giacenza di cassa residua. Lo stesso commissario provvederà inoltre ad effettuare la consegna agli istituti predetti, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quant'altro appartenente all'ente soppresso. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla giunta provinciale.

Art. 10.

Il personale di ruolo dipendente dal consorzio provinciale per la lotta contro i tumori al 31 dicembre 1978, è trasferito con provvedimento della Giunta provinciale agli istituti ospedalieri di Trento, con decorrenza 1° gennaio 1979.

Il personale di cui al comma precedente verrà inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, negli organici del personale degli istituti ospedalieri, nelle qualifiche e livelli funzionali e retributivi corrispondenti a quelli dell'ente di provenienza, conservando l'intera anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché l'anzianità giuridica ed economica acquisite nella qualifica di provenienza, secondo una tabella di corrispondenza determinata dalla giunta provinciale, sentiti gli istituti ospedalieri.

Qualora il trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al comma precedente risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.

I provvedimenti relativi all'inquadramento del personale di cui ai precedenti commi saranno adottati dal consiglio di amministrazione degli istituti ospedalieri.

Il direttore sanitario del consorzio provinciale per la lotta contro i tumori esercita le proprie funzioni fino alla data di soppressione del consorzio stesso.

Art. 11.

La provincia autonoma di Trento provvede al finanziamento degli interventi relativi all'espletamento delle funzioni in materia socio-sanitaria affidate, ai sensi della presente legge e di ogni altra legge provinciale già in vigore nella stessa materia, agli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, secondo quanto disposto dai successivi commi.

Allo scopo di assicurare condizioni di essenziale uniformità e di parità sostanziale tra gli utenti dei servizi socio-sanitari ed uno sviluppo equilibrato di tali servizi sul territorio provinciale, la giunta provinciale, entro il mese di novembre di ciascun anno, approva un piano unitario di interventi, riferito all'esercizio finanziario successivo, contenente la ripartizione dei relativi finanziamenti.

A tal fine la giunta provinciale, entro il mese di settembre di ogni anno, sentiti i presidenti dei comprensori e dei consorzi sanitari previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, ed il comitato provinciale di sanità, formula una proposta di piano in ordine agli interventi di cui al comma precedente nella quale verranno indicati l'ammontare complessivo dei finanziamenti, in relazione agli standards minimi delle prestazioni da erogare nello svolgimento dei diversi servizi, ed i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi tra gli enti interessati. Detta ripartizione sarà effettuata anche con riguardo alle disponibilità derivanti agli enti medesimi dalle contribuzioni finanziarie dei comuni e da quelle degli utenti dei servizi.

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma per quanto attiene le spese di funzionamento, saranno individuati parametri che tengano anche conto:

della popolazione residente;
della popolazione di età inferiore ai 14 anni;
della popolazione di età superiore ai 65 anni;
della popolazione in età lavorativa;
del grado di dispersione territoriale della popolazione.

La proposta di piano è trasmessa agli enti interessati i quali, entro il successivo 15 novembre ed in relazione all'entità dei fondi disponibili, elaborano un programma di interventi indicando pure gli obiettivi da perseguire e gli standards delle prestazioni da garantire nello svolgimento dei diversi servizi.

La giunta provinciale, sulla base dei singoli programmi di intervento, provvede all'approvazione del piano unitario di cui al secondo comma del presente articolo, al quale dovranno attenersi gli enti sopra richiamati nella realizzazione della loro attività, ed alle assegnazioni dei fondi necessari per l'attuazione del piano stesso.

L'erogazione dei fondi assegnati per le spese di funzionamento è disposta mediante versamento degli stessi alle tesorerie degli enti interessati in via anticipata ed in relazione al fabbisogno bimestrale di cassa di ciascun ente. A tal fine gli enti medesimi invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi a detto fabbisogno distinto per tipi di spesa.

Le disposizioni di cui al comma precedente trovano altresì applicazione in ordine all'erogazione dei fondi assegnati per l'effettuazione di spese concernenti l'esecuzione di opere, l'acquisto di beni ed attrezzature. In tal caso, peraltro, le anticipazioni bimestrali successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre di ciascun anno, la giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni ed effettua il conguaglio delle erogazioni dei fondi assegnati per spese di funzionamento.

Le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere riversate alla provincia per essere introitate nelle entrate del bilancio della provincia stessa.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Può anche utilizzare il personale dipendente dalla Regione, dalla provincia, dai comuni o da altri enti pubblici che fosse comandato a prestare servizio presso il comprensorio su richiesta di questo ».

In relazione a quanto previsto al n. 7) dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34, sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei comprensori aventi ad oggetto convenzioni con operatori o con i rispettivi ordini o collegi professionali, ovvero con enti od istituti, per esigenze inerenti all'esercizio delle funzioni affidate ai comprensori medesimi in materia socio-sanitaria.

L'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34, è abrogato.

Art. 13.

Al fine di sostenere e potenziare l'attività degli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per l'anno 1978, la giunta provinciale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede direttamente alle necessarie modifiche ed integrazioni del programma annuale di intervento per l'esercizio 1978, approvato ai sensi dell'art. 8 della citata legge provinciale n. 56, sulla base dei fabbisogni di spesa relativi anche a nuovi interventi.

L'erogazione dei contributi per l'attuazione del programma di cui al comma precedente per l'esercizio 1978 è disposta, in deroga all'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, in via anticipata fino alla concorrenza dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce, che dovrà essere effettuata comunque entro cinque mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

Per il conseguimento di finalità connesse all'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la presenza a livello comprensoriale di adeguate strutture poliambulatoriali, la giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione di enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, beni immobili di proprietà della provincia.

Art. 14.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, provvede all'integrazione dei contributi concessi, per l'esercizio finanziario 1978, per le finalità di cui al titolo I, capo II, della medesima legge provinciale n. 28.

L'erogazione dei contributi disposti per l'esercizio finanziario 1978 è effettuata, in deroga all'art. 6 della legge provinciale n. 28, in via anticipata fino alla concorrenza dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce, che dovrà essere effettuata comunque entro cinque mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

Art. 15.

Al fine di concorrere al finanziamento dell'attività del consorzio provinciale antitubercolare di Trento e allo scopo di non gravare ulteriormente i bilanci degli altri enti consorziati, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire in via straordinaria per l'anno 1978 mediante la concessione di apposito contributo.

L'erogazione dello stesso è disposta in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978 e nei limiti del fabbisogno dallo stesso risultante.

Art. 16.

Le disposizioni concernenti la programmazione degli interventi e la concessione ed erogazione dei contributi o finanziamenti di cui al titolo I, capi II e V, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, ed alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, continuano a trovare applicazione limitatamente all'attuazione degli interventi deliberati entro il presente esercizio finanziario, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della presente legge.

Art. 17.

Alla erogazione delle prestazioni assistenziali previste dall'art. 5 della presente legge, poste a carico di enti diversi dalla provincia autonoma di Trento dalle leggi vigenti, si provvede mediante stanziamenti disposti, a partire dall'esercizio finanziario 1979, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia, nei titoli «Contabilità speciali» parte I «partite di giro».

Per consentire la regolarità delle erogazioni previste nel piano di cui all'art. 11 della presente legge che fa riferimento all'esercizio finanziario successivo, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di approvazione del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti riferibili allo stanziamento disposto per l'esercizio in cui è avvenuta l'approvazione del piano medesimo, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

Art. 18.

Per i fini di cui all'art. 11 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 5.000.000.000.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, le spese autorizzate con l'art. 25 della legge medesima sono incluse nello stanziamento di cui al precedente comma e concorrono a determinare l'ammontare anche oltre il limite ivi previsto.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 19.

Per i fini di cui all'art. 13 della presente legge, l'importo di L. 500.000.000 autorizzato con l'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è elevato all'importo di L 1.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

Per i fini di cui all'art. 14 della presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per i fini di cui all'art. 15 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 325.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 20.

Per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), di cui la provincia ha assunto la titolarità a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è autorizzato lo stanziamento di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzare nel medesimo esercizio in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge.

Sul predetto stanziamento sono posti a carico i recuperi delle somme anticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma in applicazione dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 21.

In relazione alle disposizioni recate dalla presente legge, le autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di seguito indicate a carico degli esercizi finanziari 1979 e successivi, sono abrogate e cessano quindi di essere iscritte nei bilanci della provincia a partire da quello per l'esercizio finanziario 1979:

L. 500.000.000 art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56;

L. 100.000.000 art. 34 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28;

L. 5.000.000 art. 38 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28;

L. 100.000.000 art. 1 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40;

L. 10.000.000 art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40;

L. 200.000.000 art. 1 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 26;

L. 350.000.000 art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 18.

Art. 22.

Alla copertura dell'onere di L. 2.725.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 19 e 20 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede nel modo seguente:

per L. 2.725.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 1.100.000.000, L. 500.000.000 e L. 325.000.000 autorizzati con l'art. 19 della presente legge, nonché dalla cessazione dell'onere annuo di lire 800.000.000, autorizzato con l'art. 20 della legge medesima;

per L. 1.265.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui indicati nel precedente art. 21, ed in relazione alle disposizioni contenute nello stesso articolo;

per L. 1.010.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 100.000.000 art. 88 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

L. 300.000.000 art. 9 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11;
L. 100.000.000 art. 11, terzo comma, della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43;
L. 100.000.000 art. 7 della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28;
L. 200.000.000 art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33;
L. 100.000.000 art. 6 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33;
L. 100.000.000 art. 21 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11;
L. 10.000.000 art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48.

Art. 23.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L. 2.725.000.000

In aumento:

Cap. 1222 - categ. III (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore del consorzio provinciale antitubercolare	L. 325.000.000
Cap. 1680 - categ. II (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa O.N.M.I. di cui la provincia ha assunto la titolarità in relazione alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 . .	» 800.000.000
Cap. 1695 - categ. III. — Unificazione dei presìdi sanitari di base (legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56) . .	» 1.100.000.000
Cap. 1750 - categ. III. — Interventi per agevolare l'assistenza a favore di persone anziane (leggi provinciali 19 agosto 1973, n. 28 - titolo I - capo II; 30 novembre 1974, n. 40; 28 luglio 1975, n. 26 e 29 agosto 1977, n. 18 . .	» 500.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 2.725.000.000

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(8239)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. 26.

Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1978 (art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(8516)

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica

(Legge 10 agosto 1978, n. 34)

Al riepilogo delle spese per fonti di finanziamento della tabella annessa alla legge 10 agosto 1978, n. 34, concernente interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia e per il potenziamento delle strutture civili, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 35 del 12 agosto 1978, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 del 7 ottobre 1978 sotto la colonna Anno 1978, in corrispondenza dei capitoli 60757 e 60756, anzichè: «*81.000*» e «*196.500*», leggasi rispettivamente: «*56.000*» e «*221.500*».

(8517)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783180)